



Avviso **CUAV** –
Centri per Uomini Autori o potenziali autori di violenza

FAQ

1)

DOMANDA:

Un medesimo soggetto può presentare più domande di finanziamento riferite a diversi ambiti territoriali (province)?

RISPOSTA:

L'Avviso non prevede un limite al numero di domande presentabili da uno stesso soggetto proponente. È pertanto possibile presentare più proposte progettuali, purché ciascuna sia riferita a uno specifico ambito territoriale provinciale e sia dotata di autonoma progettualità, documentazione e piano finanziario. Le domande saranno valutate nell'ambito territoriale di riferimento, secondo le modalità previste dall'Avviso.

2)

DOMANDA:

È possibile presentare un'unica proposta progettuale che preveda interventi su più ambiti territoriali (ad esempio, più province)?

RISPOSTA:

L'Avviso richiede che la proposta progettuale indichi la copertura territoriale degli interventi, senza prevedere limitazioni all'operatività su più province. Tuttavia, ai fini dell'assegnazione delle risorse e della formazione delle graduatorie, le domande sono valutate e finanziate nell'ambito della ripartizione territoriale provinciale prevista dall'art. 3 dell'Avviso. Pertanto, il soggetto proponente dovrà individuare l'ambito territoriale di riferimento della candidatura, fermo restando che le attività progettuali possono estendersi anche ad altri territori, purché adeguatamente descritte e coerenti con gli obiettivi del progetto.

3)

DOMANDA:

Con riferimento all'art. 6, comma 2 dell'Avviso, laddove si prevede che "tutti i soggetti coinvolti devono possedere i requisiti previsti dall'Intesa del 14 settembre 2022", tale requisito si applica anche ai soggetti della rete territoriale che collaborano con il C.U.A.V. a diverso titolo (ad esempio Centri Antiviolenza, consultori, ospedali, servizi sociali, ecc.)?

RISPOSTA:

Il requisito previsto dall'art. 6, comma 2 dell'Avviso si riferisce ai soggetti che partecipano formalmente alla proposta progettuale, sia come soggetto proponente sia nell'ambito di un partenariato o altra forma associativa prevista dall'art. 6, comma 1, lett. d).

I soggetti della rete territoriale coinvolti esclusivamente nell'ambito delle attività di raccordo, invio, collaborazione istituzionale o integrazione operativa non sono tenuti a possedere i requisiti previsti dall'Intesa Stato-Regioni del 14 settembre 2022 per i C.U.A.V., salvo che assumano il ruolo di partner di progetto o soggetti formalmente associati alla proposta.

Resta fermo che il progetto dovrà assicurare un adeguato livello di integrazione con i servizi territoriali competenti, in coerenza con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, lett. c) dell'Avviso.

4)

DOMANDA:

Con riferimento all'art. 15 dell'Avviso, è possibile affidare ad un soggetto esterno lo sviluppo di un software o di una piattaforma informatica destinata al monitoraggio delle attività del C.U.A.V.?

RISPOSTA:

E' consentito sostenere spese per la realizzazione di un sistema di monitoraggio delle attività, in quanto espressamente previste tra le categorie di spesa ammissibili dall'art. 14, comma 6, lett. j) dell'Avviso.

Tuttavia, l'eventuale acquisizione di strumenti informatici, software o servizi specialistici deve limitarsi alla fornitura del sistema di monitoraggio e non può tradursi nell'affidamento a terzi dell'attuazione delle attività progettuali o della gestione operativa del C.U.A.V.

Resta pertanto fermo quanto previsto dall'art. 11, comma 7 dell'Avviso, secondo cui le attività progettuali devono essere realizzate esclusivamente dal soggetto proponente e/o dai partner formalmente indicati nella domanda e non è ammesso l'affidamento a soggetti terzi delle attività progettuali.

5)

DOMANDA:

Con riferimento all'art. 14, comma 6, lett. b) dell'Avviso, l'asseverazione del costo orario lordo da parte di un consulente del lavoro o altro professionista abilitato è obbligatoria anche nel caso di collaboratori con partita IVA?

RISPOSTA:

L'obbligo di asseverazione del costo orario lordo previsto dall'art. 14, comma 6, lett. b) riguarda il personale per il quale venga rendicontato un costo orario lordo comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico del datore di lavoro.

Nel caso di professionisti o collaboratori titolari di partita IVA, il costo è determinato sulla base dell'incarico professionale conferito e della relativa documentazione fiscale (contratto, lettera di incarico, fattura e quietanza di pagamento). In tali casi non risulta necessaria l'asseverazione del costo orario lordo da parte di un consulente del lavoro, fermo restando che dovrà essere adeguatamente documentata la congruità della spesa rispetto alle attività progettuali svolte

6)

DOMANDA:

Con riferimento all'art. 14, comma 6, lett. b) dell'Avviso, l'asseverazione del costo orario lordo da parte di un consulente del lavoro o altro professionista abilitato è obbligatoria anche nel caso di collaboratori con partita IVA?

RISPOSTA:

L'obbligo di asseverazione del costo orario lordo previsto dall'art. 14, comma 6, lett. b) riguarda il personale per il quale venga rendicontato un costo orario lordo comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico del datore di lavoro.